

CAMERA DEI DEPUTATI N. 406

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **NOCERA**

Modifiche alle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 25 marzo 1993, n. 81, in tema di competenze del sindaco e del presidente della provincia

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di apportare alcuni correttivi alla legislazione vigente in materia di ordinamento degli enti locali.

Le recenti innovazioni legislative hanno visto delinearsi, prima con la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante norme sull'ordinamento degli enti locali e, successivamente, con la legge 35 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, un nuovo assetto più rispondente ai principi espressi nella Carta costituzionale.

La legge, nel regolare la formazione e la funzione degli organi, prevede che il sindaco e il presidente della provincia siano membri dei rispettivi consigli.

Tale previsione non sembra del tutto in linea con la legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dalla legge 25 marzo

1993, n. 81. La legislazione vigente ha infatti rafforzato le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo del consiglio nei confronti delle funzioni dell'organo esecutivo e del sindaco. Tale controllo, che tende a rimettere la responsabilità gestionale interamente alla giunta e al sindaco, potrebbe perdere efficacia con la partecipazione, che talvolta è anche presidenza *ex lege*, del sindaco stesso al consiglio comunale e parallelamente del presidente della provincia al consiglio provinciale. Non a caso è prevista l'incompatibilità fra la carica di consigliere e quella di assessore, in virtù della quale, nel caso in cui un consigliere assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere. Per quanto riguarda i rapporti sindaco-consiglio l'articolo 37 della citata legge n. 81 del 1993 istituisce una sorta di rapporto fiduciario che può portare alla caduta del sindaco e

allo scioglimento del consiglio. Per le ragioni esposte, e in considerazione del differente rapporto del sindaco e del presidente della provincia con il corpo elettorale connesso alla legge sull'elezione diretta, si ritiene opportuno escludere la partecipazione del sindaco e del presidente della provincia ai rispettivi consigli.

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1, comma 1, esclude la partecipazione del sindaco al consiglio comunale in qualità di membro.

Il comma 2 dello stesso articolo si rende necessario in quanto la norma, nel testo attuale, dispone che la presidenza del consiglio comunale, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, spetti al sindaco.

L'articolo 2 modifica l'articolo 34 della citata legge n. 142 del 1990, che nell'attuale formulazione dispone che il sindaco e il presidente della provincia siano membri dei rispettivi consigli escludendo per entrambi tale ruolo.

L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 37-*bis* della citata legge n. 142 del 1990, prevede che qualora si verificasse la cessazione dalla carica del sindaco o del presidente della provincia, decaduta la giunta e sciolto il consiglio, si provveda alla nomina di un commissario escludendo la *prorogatio* degli organi prevista dalla legislazione vigente fino a nuove elezioni.

Lo stesso articolo 3, apportando una ulteriore modifica dell'articolo 37-*bis*, dispone che, in caso di dimissioni del sindaco o del presidente della provincia, le stesse divengano irrevocabili contestualmente alla presentazione, producendo da subito gli effetti conseguenti. Oggi le dimissioni diventano irrevocabili e producono i loro effetti decorso un termine di venti giorni dalla presentazione.

Infine l'articolo 4 prevede un termine per l'adeguamento degli statuti, allo scadere del quale si provvederà alle necessarie modifiche con la nomina di un commissario *ad acta*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « dal sindaco e » sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 2. Il consiglio comunale e provinciale è presieduto dal presidente eletto dall'assemblea nella seduta di insediamento del consiglio stesso, dopo la convalida degli eletti. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal consigliere anziano ».

ART. 2.

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « e sono membri dei rispettivi consigli » sono soppresse.

ART. 3.

1. L'articolo 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 37-*bis*. — (*Cessazione dalla carica del sindaco e del presidente della provincia*).

— 1. In caso di cessazione dalla carica del sindaco o del presidente della provincia, per qualsiasi causa, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio nonché alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Il consiglio e la giunta rimangono in carica per gli affari correnti fino alla nomina del commissario.

2. Il vice sindaco ed il vice presidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché a seguito di

sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, contestualmente alla loro acquisizione al protocollo del comune o della provincia. Il presidente del consiglio comunale o provinciale convoca d'urgenza il consiglio per dare comunicazione delle avvenute dimissioni.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte ».

ART. 4.

1. I consigli comunali e provinciali adeguano i rispettivi statuti alle disposizioni della presente legge, entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, l'organo di controllo regionale si sostituisce al consiglio inadempiente mediante la nomina di un commissario *ad acta*.